

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 2007, n. 23

**Costituzione e funzionamento della consulta di garanzia statutaria.**  
(GU n. 7 del 16-2-2008)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Emilia-Romagna n. 176 del 5 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.  
Costituzione e composizione

1. La consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata "Consulta", e' un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna, composto secondo le modalita' previste dall'art. 69 dello statuto. 2. Possono essere nominati componenti della consulta:

- a) magistrati e magistrato in quiescenza o fuori ruolo;
- b) docenti universitari in materie giuridico-amministrative;
- c) avvocati e avvocate iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni;
- d) figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo.

Art. 2.  
Compiti e funzioni

1. La consulta svolge le seguenti funzioni: a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi;

b) dichiara le modalita' di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello Statuto regionale;

c) esprime pareri di conformita' allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale;

d) adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri previsti dallo statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa popolare e di referendum.

2. A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del consiglio delle autonomie locali, oppure su richiesta della giunta regionale, la consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo statuto regionale, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.

3. I pareri della consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta e al presidente dell'assemblea legislativa per le determinazioni di rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al parere espresso.

Art. 3.  
E l e z i o n i

1. La consulta e' nominata dall'assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il presidente del consiglio delle autonomie locali iscrive all'ordine del giorno l'elezione dei componenti la consulta.
3. I componenti della consulta restano in carica per un solo mandato e sono eletti, a voto segreto, con votazione separata.

Art. 4.  
P r e s i d e n t e

1. La consulta elegge il presidente con le modalita' di cui all'art. 33, comma 4, dello statuto regionale.
2. Della nomina e' data immediata comunicazione dallo stesso presidente eletto ai presidenti dell'assemblea legislativa, della giunta regionale e del consiglio delle autonomie locali.
3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i componenti della consulta quello destinato a sostituirlo in caso di impedimento.

Art. 5.  
Sostituzione, prorogatio, incompatibilita'

1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della consulta cessi dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'art. 3, il presidente della consulta lo comunica immediatamente al presidente dell'organo che lo ha eletto, affinche' provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina.
2. Le funzioni della consulta cessano all'atto dell'insediamento della nuova consulta.
3. Ai componenti la consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilita' previste per l'elezione a consigliere regionale.

Art. 6.  
Gettoni di presenza e rimborsi

1. Al presidente e ai componenti della consulta e' attribuito un gettone di presenza, il cui importo e' stabilito con deliberazione dell'assemblea legislativa, su proposta dell'ufficio di presidenza.
2. Ai componenti della consulta che non risiedono nel luogo di riunione della consulta e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti della consulta che su incarico della consulta si recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 7.  
Autonomia organizzativa e regolamentare

1. La consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare. La disciplina per l'esercizio delle sue funzioni e' approvata con regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'assemblea legislativa, la consulta definisce con l'ufficio di presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio funzionamento.

Art. 8.

Funzionamento e poteri istruttori

1. I componenti della consulta hanno l'obbligo di intervenire alle sedute quando non siano legittimamente impediti.
2. La consulta funziona con l'intervento di almeno tre componenti.
3. Qualora non fosse possibile il funzionamento della consulta, il presidente ne da' immediata comunicazione ai presidenti dell'assemblea legislativa e del consiglio delle autonomie locali, affinche' procedano agli adempimenti di cui all'art. 3.
4. Le decisioni della consulta sono deliberate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parita' di voto prevale quello del presidente.
5. Alla consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal regolamento dell'assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari d'inchiesta.

Art. 9.

Parere di conformita' allo statuto

1. Il parere di conformita' allo statuto dei progetti di legge e dei regolamenti puo' essere richiesto alla consulta, tramite il presidente dell'assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.
2. La richiesta di parere puo' essere presentata solo dopo l'approvazione finale in aula dell'intero provvedimento, ed entro ventiquattro ore, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di cui all'art. 52, comma 1, dello statuto e deve essere formulata in modo da indicare:
  - a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
  - b) le disposizioni dello statuto che si ritengono violate;
  - c) i motivi della richiesta di parere.
3. La consulta si dovra' esprimere entro quindici giorni dalla richiesta e dovra' trasmettere il proprio parere al presidente dell'assemblea che lo comunica immediatamente a tutti i consiglieri regionali. Se il parere della consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'oggetto su cui e' stato richiesto il parere. Diversamente, il presidente procede direttamente secondo le modalita' di cui al comma 5.
4. L'assemblea, presa visione del parere, puo' decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della consulta, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.
5. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della consulta, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'aula, entra in vigore secondo le disposizioni di cui all'art. 55 dello statuto.

Art. 10.

Decisioni della consulta

1. Quando e' chiamata ad esprimere parere di conformita' ai sensi dell'art. 9, la consulta puo':
  - a) dichiarare la non conformita' allo statuto delle disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
  - b) dichiarare la non conformita' allo statuto solo di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
  - c) indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause

d'incompatibilita' con lo statuto.

2. La consulta trasmette le decisioni di cui al comma 1, per le determinazioni di rispettiva competenza, ai presidenti dell'assemblea legislativa e della giunta regionale.

#### Art. 11.

##### Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum

1. La consulta e' chiamata ad esprimere pareri in materia d'iniziativa legislativa popolare e di referendum, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto. 2. In materia di iniziativa legislativa popolare, la consulta verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilita' dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello statuto.

3. In materia di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 20, comma 4 e 6, dello statuto, la consulta e' chiamata:

a) a esprimere il giudizio di ammissibilita' del quesito referendario secondo criteri di omogeneita' e univocita' dello stesso, regolati dalla legge regionale;

b) a verificare la rispondenza al quesito referendario dei provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della richiesta di referendum, rendendo superfluo l'espletamento del referendum;

c) a dare atto della parzialita' dell'intervento modificativo e a riformulare i quesiti referendari.

4. In materia di referendum consultivo, la consulta e' chiamata ad esprimersi sull'ammissibilita' del quesito, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello statuto, secondo criteri di omogeneita' e univocita' dello stesso, regolati dalla legge regionale.

5. La consulta, esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum consultivi e abrogativi, verifica la correttezza e il numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione degli stessi referendum.

#### Art. 12.

##### Conflitti di competenza

1. Il parere sui conflitti di competenza e' richiesto direttamente alla consulta, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera d), dello statuto, e puo' essere proposto dall'assemblea legislativa, dal consiglio delle autonomie locali e dalla giunta regionale. 2. Per l'assemblea legislativa e il consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere e' avanzata dal presidente, qualora ne facciano richiesta rispettivamente almeno un quinto dei consiglieri regionali o un quinto dei componenti il consiglio.

3. Per la giunta regionale la richiesta di parere e' avanzata dal presidente, previa deliberazione della giunta stessa.

#### Art. 13.

##### Oggetto della richiesta

1. La richiesta di parere puo' avere ad oggetto atti o comportamenti adottati da uno degli organi previsti dallo statuto, che il richiedente ritenga lesivo delle proprie attribuzioni, cosi' come definite dallo statuto. 2. L'assemblea legislativa ed il consiglio delle autonomie locali possono avanzare richiesta di parere avverso la giunta regionale anche per gli atti compiuti da un singolo assessore.

3. La richiesta di parere deve contenere:

a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;

b) le norme dello statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume violata;

c) i motivi del ricorso;

d) l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento regionale o statale inerente all'attribuzione statutaria contestata;  
e) l'indicazione di qualunque atto o comportamento - diverso da quello indicato alla lettera a) - tramite il quale i soggetti in conflitto abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione contestata.

Art. 14.  
Procedimento

1. La richiesta di parere e' trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al presidente della consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato. 2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al presidente della consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso. 3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la consulta convoca innanzi a se' i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio. 4. La decisione sulla richiesta di parere e' adottata dalla consulta entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle parti interessate.

Art. 15.  
Competenze in materia di sfiducia e prorogatio

1. Nei casi di scioglimento anticipato dell'assemblea legislativa e di decadenza della giunta regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 48 dello statuto, il presidente dell'assemblea legislativa informa immediatamente il presidente della consulta. 2. La consulta, dopo aver ascoltato il presidente dell'assemblea e il presidente della giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova assemblea. 3. I pareri espressi dalla consulta ai sensi del presente articolo sono trasmessi al presidente della nuova assemblea legislativa, prima che essa adotti gli atti di ratifica di cui all'art. 48 dello statuto regionale.

Art. 16.  
Rinnovo delle nomine

1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui all'art. 3, tutti i componenti restano in carico fino al rinnovo della consulta che, secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 3, dello statuto, dovra' avvenire nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'assemblea legislativa.

Art. 17.  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.  
Bologna, 4 dicembre 2007

ERRANI

(Omissis)